Città Metropolitana di Napoli

# ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# N°48 del 19.12.2023

Oggetto Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 let.a.) del D.Lgs n. 267/2000 a favore di Emy s.r.l. sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 5107/2023 del 05.10.2023.

L'anno 2023 il giorno 19 del mese dicembre alle ore 19:08 presso la Sala Consiliare del Comune di Marano, a seguito di avvisi prot. n.44348 del 11.12.2023 e 44922 del 14.12.2023, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica - in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI:

		Р	Α
1	Cecere Luigi	х	
2	Di Marino Luigi	х	
3	Catuogno Domenico	х	
4	Chianese Antonio	х	
5	Lepre Vincenzo	х	
6	Mosella Gaetano	х	
7	Aprea Elena	х	
8	Paragliola Domenico	х	
9	Di Luccio Davide	х	
10	De Magistris Luisa	х	Ü
11	De Biase Mariateresa		х
12	Marra Alessio	х	
13	Aria Teresa	х	
14	Battilomo Vincenzo	х	
15	De Magistris Mario	х	

		P	Α
16	Izzo Michele	x	
17	De Stefano Salvatore		х
18	Santoro Francesco	х	
19	Rusciano Nunzio	х	
20	Schiattarella Barbara	x	
21	Giaccio Teresa	x	
22	Fanelli Stefania	x	
23	Savanelli Luigi		х
24	Baiano Luigi		х

Totale presenti n. 21

Il Presidente del Consiglio Comunale , Avv. Gaetano Mosella , constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato.

Dopo la sospensione il consiglio riprende alle ore 19,08

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'ottavo argomento all'ordine del giorno "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore di Emy s.r.l. Sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 5107/2023 del 05/10/2023".

Dopo l'introduzione del SINDACO MORRA, intervento integralmente riportati nell'allegato verbale di seduta, parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore di Emy s.r.l. Sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 5107/2023 del 05/10/2023", corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/0.0, dal Responsabile del settore Servizi alla Persona dott.ssa M. Russo e dal Responsabile del settore programmazione e bilancio dott. Renato Spedaliere;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot.n.44577 del 12/12/2023, allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI n. 21 VOTI FAVOREVOLI n. 17 VOTI CONTRARI n.0

ASTENUTI n.4 (Fanelli, Izzo, Santoro, Rusciano)

#### DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore di Emy s.r.l. Sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 5107/2023 del 05/10/2023, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale"

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI n. 21 VOTI FAVOREVOLI n. 17 VOTI CONTRARI n.0

ASTENUTI n.4 (Fanelli, Izzo, Santoro, Rusciano)

Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tuel.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE del responsabile del settore servizi alla persona

OGGETTO: vertenza EMY srl c/Comune -- riconoscimento debito fuori bilancio per spese di lite conseguenti a sentenza di rigetto opposizione a decreto ingiuntivo

Premesso che la EMY srl, gestore di una comunità alloggio per persone adulte con disagio psichico assistite con compartecipazione economica dell'ASL Napoli Nord e del Comune di Marano di Napoli, nel lamentare il mancato realizzo della somma di  $\in$  6.843,21 dovuta dal Comune di Marano per prestazioni rese, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli Nord , II sez. civile, decreto n 325 del 23.1.2021 cin cui il Giudice ingiungeva "di pagare......in favore di EMY srl ....la somma di  $\in$  6.843,21 oltre interessi legali dalla data della scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo .....,nonchè le spese della presente procedura che si liquidano in  $\in$  140,00 per spese,  $\in$  400 per onorari spese generali ...oltre iva e cpa...."

che il Comune di Marano di Napoli opponeva il decreto sul presupposto che l'omesso pagamento delle fatture conseguiva ad un errore del prestatore del servizio il quale, dopo aver inizialmente fatturato le prestazioni rese con applicazione dell'iva, emetteva le fatture – poi rimaste impagate e per le quali aveva ottenuto il decreto ingiuntivo – in esenzione dell'iva senza fornire giustificazioni;

che con sentenza n 5107 del 5.10.2023, il Giudice adito rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo emesso e condannava il Comune al pagamento delle spese di lire liquidate in € 2.540 per onorari oltre spese generali, Iva e CPA

Considerato che avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione l'Amministrazione non ha proposto appello;

che a breve la sentenza sarà notificata in forma esecutiva unitamente al precetto con ulteriori spese Ritenuto che ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera a del d. lgs n 267/2000 occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio limitatamente alle sole spese di lite in quanto per gli interessi sulla sorta capitale, gli stessi devono ritenersi non dovuti atteso che il creditore – con la nota di credito n n 197 del 31.5.2020 – ha annullato tutte le fatture per le quali aveva chiesto, e poi ottenuto - il decreto ingiuntivo n. 325/2921e ha riemesso fattura n. 244 del 04/12/2023 per il pagamento di quanto annullato con nota di credito

che le spese di lire debbano essere riconosciute come segue:

#### spese di lite D.I:

 $\begin{array}{lll} \text{spese} & \in 140,00 \\ \text{onorari} & \in 400 \\ \text{spese generali} & \in 60 \\ \text{CPA} & \in 18,40 \\ \text{iva} & \in 105,248 \\ \text{spese per giudizio di opposizione} \\ \text{onorari} & \in 2 \end{array}$ 

onorari € 2.540 spese generali 15% 381 CPA 116,84 Iva 668,42

Il responsabile del settore servizi alla persona propone al Consiglio comunale la seguente

# DELIBERA

Ai sensi dell'art. 194, 1^ comma, lettera A) del d. Igs n 267/2000 riconoscere il debito fuori bilancio per la somma di € 4.429,81 conseguente al decreto ingiuntivo n 325/2021 ed alla sentenza di rigetto dell'opposizione n 5107/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, II sez. civ, nella vertenza EMY srl c/Comune

Dare atto che il debito consegue a titolo esecutivo

Autorizzare sin da ora, senza necessità di ulteriori atti, il responsabile dell'ufficio contenzioso a conferire incarico al legale convenzionato per l'immediato esercizio, anche in giudizio, dell'azione di rivalsa nei confronti del ricorrente attore in caso di revoca del decreto ingiuntivo

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PROPONENTE.

dr. ssa Maria RUSSO

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di delibera allegata alla presente pervenuta dal responsabile del settore servizi alla persona avente ad oggetto: vertenza EMY srl c/Comune -- riconoscimento debito fuori bilancio per spese di lite conseguenti a sentenza di rigetto opposizione a decreto ingiuntivo

Viste le schede allegate alla proposta

Ritenuto doversi riconoscere la legittimità del debito atteso che lo stesso consegue ad un titolo esecutivo;

Acquisito il parcre dei revisori contabili espresso in data

Visto l'art. 194, 1º comma, lettera A) del d. Igs n 267/2000

Visti i pareri di cui all'art. 49 del d. lgs n 267/2000

Con votazione unanime

#### DELIBERA

Ai sensi dell'art. 194, 1^ comma, lettera A) del d. lgs n 267/2000 riconoscere il debito fuori bilancio per la somma di € 4.429,81 conseguente al decreto ingiuntivo n 325/2021 ed alla sentenza di rigetto dell'opposizione n 5107/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, II sez. civ, nella vertenza EMY srl c/Comune

Dare atto che il debito consegue a titolo esecutivo

Imputare la spesa per € 4.429,81 al capitolo169 del bilancio 2023

Inviare copia della presente alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania

# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Città Metropolitana di Napoli

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Il responsabile del settore Servizi alla Persona Oggetto: vertenza EMY srl c/Comune -- riconoscimento debito fuori bilancio per spese di lite conseguenti a sentenza di rigetto opposizione a decreto ingiuntivo Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita: 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comparti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espressa dal segretorio dell'ente, in relazione alle 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: Il sottoscritto Responsabile dichiara che non sussistono situazioni IL RESPONSABILE di Settore di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del Servizi alla Persona procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990. Dr.ssa Maria Russo Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE per il seguente motivo..... Data Il Responsabile (nome cognome e firma leggibile per esteso) Dr.ssa Maria Russo Il sottoscritto Responsabile servizi finanziari dichiara che non IL RESPONSABILE di Settore sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed Servizi economico-finanziario al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art, 6 bis della Legge 241/1990. Dott. Renato Spedalicre Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: E 4429,81 per il seguente motivo..... atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e /o su patrimonio dell'Ente. Data Il Responsabile (nome cognome firma leggibile per esteso

Comune di Marano di Napoli Provincia di Napoli Prot. n. 0044577 del 12-12-2023



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

# COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco dott. Antonio Molitierno dott. Anthony Lettieri

Al Sindaco - Sede

Al Segretario Generale - Sede

Al Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedaliere - Sede

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 a favore di Emy srl sentenza n. 5107/2023 del 05/10/2023".

In data 12/12/2023 presso la sede del Comune di Marano di Napoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti: il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Molitierno e il dott. Anthony Lettieri che ricoprono il ruolo di Componenti.

#### Premesso

Che in data 12/12/2023 il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisito, la documentazione per il riconoscimento di
debiti fuori bilancio, relativa alla proposta della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 a favore di Emy
srl sentenza n. 5107/2023 del 05/10/2023".

#### Visto

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

#### Richiamato

- L'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all'art. 193 co. 2, o con diversa
  periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;
  Rilevato
- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000;

#### Considerato

- Che il debito trae origine dalla sentenza. 5107/2023 del 05/10/2023.
- La relazione redatta dalla Responsabile del Settore dott.ssa Maria Russo, allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 a favore di Emy srl sentenza n. 5107/2023 del 05/10/2023" e l'attestazione di



regolarità tecnica sottoscritta dal Responsabile del Settore dott.ssa Maria Russo, l'attestazione di regolarità contabile sottoscritta dal Responsabile del Settore dott. Renato Spedaliere;

## Esprime

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, limitatamente all'importo di euro 1.345,42 imputato al cap. 169 cod. bilancio 01.11.1.10 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

PROSPETTO DI RIEPILOGO AVVOCATI	
Onorari	400,00
Spese Generali ex art. 13 (15% su onorari)	60,00
Cassa Avvocati 4%	18,40
Totale Imponibile	478,40
Iva 22% su imponibile	105,25
Spese esenti ex art, 15 D.P.R. 633/72	140,00
Totale documento	723,65
Ritenuta d'acconto 20% su onorari e spese	92,00
Netto a pagare	631,65



PROSPETTO DI RIEPILOGO AVVOCATI	
Onorari	2.540,00
Spese Generali ex art. 13 (15% su onorari)	381,00
Cassa Avvocati 4%	116,84
Totale Imponibile	3.037,84
Iva 22% su imponibile	668,32
Spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/72	-
Totale documento	3.706,16
Ritenuta d'acconto 20% su onorari e spese	584,20
Netto a pagare	3.121,96

Riferimento	Oggetto  Emy S.R.L. c/o Comune di Marano di Napoli;	Importo debito riconosciuto 4.429,81	
Sentenza n. 5107 del 05/10/2023;			

### Raccomanda

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.

A tal proposito l'Ente:

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombenze, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 12/12/2023

Il Collegio dei Revisori

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 COMUNE DI NAPOLI - C\_8906 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - Ingresso - 09/10/2023 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - REG\_UFFICIALE - 0035539 - REG\_UFFICIALE - 003550 - REG\_UFFIC

Repert. n. 5107/2023 del 06/10/202

N. 2487/2021 R.G.A.C.



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Matilde Boccia, ha pronunziato la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2487/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto "Opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione" e vertente tra

Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. dott. Visconti Rodolfo, nato in Marano di Napoli, il 06 gennaio 1972, con sede in Marano di Napoli, al Corso Umberto I nr. 16, C.F. 80101470633, elett.te dom.to in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254, presso lo studio dell'Avv. Antonia Romano, C.F. RMNNTN82C49F839X, che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, atto, apposta anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 del D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013,

**OPPONENTE** 

c

EMY S.r.I., in persona del legale rapp.te p.t. sig. Petrella Umberto, con sede in Castel Volturno (CE) alla Via Roma n.6 – P.IVA e C.F. 03786230619, elettivamente domiciliata in Calvizzano (NA) al Viale della Resistenza n.127, presso lo studio dell'avv. Mattia Palumbo (PLMMTT62B10F7998), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo n.325/2021 del Tribunale di Napoli Nord notificato il 25.01.2021,

OPPOSTA

\*\*\*

60

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.6.2023

#### FATTO E DIRITTO

1.Con atto di citazione in opposizione notificato in data 1.3.2021 il Comune di Marano di Napoli proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. D.I. n. 325/021 – R.G. 11930/2020 reso, in data 23.01.2021, dal Tribunale di Napoli Nord, notificato in data il 25.01.21, con il quale veniva ad essa opponente ingiunto di pagare in favore della società EMY S.r.I. la somma di C.6.843,21, giuste fatture n.182/19, 225/19, 264/19, 301/19, 340/19 e n.363/19, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo da parte del predetto Comune della quota di compartecipazione di sua spettanza, ex DPCM del 29.11.2001 allegato 1C quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale n. 15, per l'inserimento nella struttura riconducibile alla società opposta dell'utente Iovine Raffaela, relativa al periodo decorrente dal mese di maggio a ottobre 2019.

A fondamento della dispiegata opposizione, l'ente comunale deduceva che, all'indomani della ricezione di fatture per le prestazioni alloggi in favore di persone adulte con disagio psichico da parte della Società Emy S.r.l., il Comune di Marano di Napoli appurava una discordanza dei criteri di calcolo in esse riportati, sebbene attinenti a medesime prestazioni e relative soltanto a periodi diversi. Più nello specifico, le fatture per le quali era stata proposta la presente richiesta monitoria, e relative alla prestazione alloggio espletata in favore della sig.ra Iovine Raffaela per il periodo da Maggio 2019 ad Ottobre 2019, adduceva essere state emesse senza I.V.A., a fronte di altre fatture parimenti emessa dalla medesima società sempre per prestazioni di alloggio espletate in favore della medesima assistita, sig.ra Iovine Raffaele, e relative a periodi diversi, maggiorate da I.V.A. e, dunque, di R.A.

Riteneva pertanto il d.i. emesso in difetto dei requisiti previsti dalla legge non essendo il credito posto alla base certo, liquido ed esigibile non sapendo se la società Emy S.r.l. vantasse i requisiti richiesti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E per beneficiare della esenzione LV.A. (efr. all.6 produzione parte opponente). Parimenti, contestava il calcolo per come effettuato dalla società opposta sia con riguardo alla sorta capitale che con riguardo agli interessi

n. 2487/2021 r.g.a.c.

Pagina 2 dr 7

Repert. n. 5107/2023 del 06/10/202

che si assumeva essere maturati su di essa e che in esso risultavano essere stati liquidati,

Chiedeva pertanto accogliere le seguenti conclusioni: "-dichiarare la illegittimità e/o inginstizia e/o nullità del D.I. n. 325/2021 — R.G. 11930/2020 reso dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona della Dott.ssa Matilde Boccia e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese legali in esso liquidate;

- condannare, pertanto, la Emy S.r.l., în persona del suo legale rapp.te pro tempore,ex art. 96 c.p.c.;
- condannare, infine, la Emy S.r.l., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al costituito procuratore, Avv. Antonia Romano, per fattone anticipo.

Si costituiva in giudizio l'opposta contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo assumendo che il mancato pagamento da parte del Comune di Marano di Napoli sicuramente non era riconducibile alla problematica relativa all'IVA. Infatti, dopo aver richiesto con pec del 01.02.20 il pagamento delle fatture oggetto del D.I. impugnato, in riscontro il Comune di Marano di Napoli con pec del 05.02.20 comunicava che "le liquidazioni spettanti non sono state ancora oggetto di liquidazione in quanto si è in attesa dei termini utili dettati dalla normativa antimafia circa la richiesta di informazioni alla BDNA la quale è stata inviata in data 24/01/2019 Solo trascorsi trenta giorni da tale data, in assenza di esito interdittivo, questo ente potrà procedere" (cfr. all.3 produzione parte opposta).

Inoltre, assumeva che la richiesta del Comune di Marano di Napoli fosse frutto di un evidente errore in quanto la circolare n.31/E fa riferimento solo ed esclusivamente alle prestazioni socio – sanitarie rese dalle cooperative mentre nella fattispecie in questione la società opposta è una società di capitale ovvero una S.r.l. Più precisamente, di guisa che essa società Emy S.r.l. beneficiava dell'agevolazione fiscale dell'esenzione prevista dall'art.10 n.19 del DPR 633/1972 ove è stabilito che le prestazioni rese da enti che operano sulla base di convenzioni che permettono di erogare prestazioni socio – sanitarie a condizioni analoghe a quelle degli organismi sanitari pubblici così come quelle erogate da enti non a scopo di lucro, godono del beneficio dell'esenzione dell'IVA, con la precisazione che, nel caso in cui un tale ente eroga prestazioni in regime in parte convenzionata ed in parte non convenzionata, risultano esente da IVA solo le

Pagina 3 di 7

prestazioni fornite in via convenzionata. Orbene, poiché la società opposta rientrava tra le strutture riconosciute ed accreditate ed offrono le prestazioni socio − sanitarie sulla base delle tariffe stabilite sulla base del DPCM del 29.11.2001 allegato 1C (spese giornaliera di €.88,67 di cui il 40% a carico dell'ASL competente ed il restante 60% a carico dell'Ambito territoriale competente e/o utente da dividere in virtù del regolamento di compartecipazione approvato dall'Ambito), era evidente che aveva erogato prestazioni in regime di natura convenzionata con la conseguenza che godeva dell'agevolazione fiscale dell'esenzione dall'IVA.

Essendo, pertanto, esente da IVA, risultavano perfettamente regolari le fatture emesse telematicamente ed accettate dal sistema di interscambio (SDI) ed inoltrate dalla società Emy Srl al Comune di Marano di Napoli.

Circa il calcolo degli interessi moratori ribadiva che essi sorgono direttamente con il ritardo nel pagamento ovvero dal giorno successivo al termine entro cui l'obbligazione doveva essere adempiuta.

Disattese le istanze istruttorie in quanto ritenuta la controversia di natura documentale, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15.6.2023-celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c- per la precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Nel merito, l'opposizione si è rivelata infondata e va disattesa per le ragioni in appresso esplicitate.

Va, infatti, premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.

Risulta essere sussistente la legittimazione passiva dell'ente comunale convenuto, quale comune capofila dell'Ambito Territoriale 15 (istituito con Delibera della Giunta Regionale Campania n.670 del 17.12.2019 a modifica della precedente delibera n. 320/2012).

Trattandosi, nel caso di specie, di prestazione in comunità alloggio a compartecipazione di spesa, ai sensi del DPCM del 29.11.2001, la spesa giornaliera di €.88,67 degli ospiti veniva ripartita nella misura del 40% - pari ad €.35,47 - a carico dell'ASL ed il restante 60% - pari ad €.53,20 - in parte in carico

n. 2487/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 7



Repert. n. 5107/2023 del 06/10/202

del Comune di Marano di Napoli ed in parte a carico dell'utente in virtù del regolamento per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie adottato dal medesimo ente (doc. 02, 03 e 04 fascicolo monitorio in atti).

Orbene, trattandosi nel caso di specie di erogazione di servizi alla persona rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e pertanto di prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce in maniera uniforme e gratuita agli utenti, alla luce del Capo IV artt. 21 e seguenti del DPCM 23 Aprile 2008, in vigore al tempo del verbale UVI, la spesa risulta formata correttamente ai sensi del Capo V Dlgs 267/2000 artt. 30 e seguenti nonchè alla luce degli artt. 182 e seguenti, potendo ben dirsi sussistente una valida ed impegnativa obbligazione dell'Ente Ambito Territoriale, sulla scorta del Verbale UVI di affidamento prodotto in atti (cfr. all. 7 fascicolo monitorio) sottoscritto dai soggetti idonei ad assumere l'impegno di spesa.

Ciò posto in punto di fatto, non appare ultroneo rammentare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).

Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo *onus probandi incumbit ri qui dicit* consacrato nell'art. 2697 c.c.

Orbene, l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente mediante la documentazione prodotta in sede monitoria e riprodotta nel giudizio di opposizione.

È comprovato in atti non solo il conferimento dell'incarico di erogazione delle prestazioni assistenziali in favore della società opposta ma altresi riconosciute dalla opponente alla luce della pec di riscontro della richiesta di pagamento (efralle 3 produzione parte opposta).

È altresì pacifico - non essendo stata sollevata alcuna specifica contestazione ad opera dell'ente opponente - la avvenuta esecuzione delle prestazioni assistenziali da parte della società EMY srl per il periodo sopra indicato per il cui residuo

n. 2487/2021 r.g.a.c.

Pagina 5 di 7

pagamento della quota spettante all'ente comunale è stata richiesta l'ingiunzione e, per altro verso, che il corrispettivo richiesto sia stato correttamente determinato secondo le previsioni contrattuali.

Del tutto generica, appare la contestazione effettuata dall'opponente in ordine alla mancanza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio non avendo la stessa fornito la prova dell'adempimento del credito.

Non appaiono dirimenti invero le contestazioni sollevate in ordine al mancato rispetto del regime fiscale da parte della società opposta, avendo la stessa adeguatamente documentato in ordine al peculiare regime fiscale avendo la società opposta documentato di aver emesso le fatture non conteggiando l'iva beneficiando dell'agevolazione fiscale all'uopo prevista dall'art.10 n.19 del DPR 633/1972 alla stregua del quale le prestazioni rese da enti che operano sulla base di convenzioni che permettono di erogare prestazioni socio – sanitarie a condizioni analoghe a quelle degli organismi sanitari pubblici così come quelle erogate da enti non a scopo di lucro, godono del beneficio dell'esenzione dell'IVA.

Pertanto, tenuto conto di quanto appena prospettato in ordine alla rilevanza probatoria della documentazione dell'opposta e non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ai fatti dedotti dall'opponente, l'opposizione va rigettata.

Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del Codice di Procedura Civile.

3.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal DM 37/2018 in vigore dal 27.4.2018, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e dell'assenza di fase istruttoria.

# P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- II SEZIONE CIVILE -,

definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D1 n. 325/021 – R.G. 11930/2020 reso, in data 23.01.2021, e lo dichiara definitivamente esecutivo;

-Condanna il Comune di Marano di Napoli al pagamento delle spese di giudizio in favore della EMY S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. sig. Petrella

n. 2487/2021 r.g.a.c.

Pagina 6 di 7

Repert. n. 5107/2023 del 06/10/202

Umberto che liquida in complessive euro 2.540,00, per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge con distrazione in favore dle procuratore di parte opposta avv. Mattia Palumbo dichiararosi antistatario.

Così deciso in Aversa, 05/10/2023

It. GIUDICE

(dott.ssa Matilde Boccia)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto den firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 o 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ni sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ettobre 2012 n. 209, e succ. modi.

# PROCURA AD LITEM

La società EMY S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. sig. Petrella Umberto, con sede in Castel Volturno (CE) alla Via Roma n.6 – P.IVA e C.F. 03786230619, con il presente atto dichiara di nominare, ed in effetti

#### NOMINA

proprio avvocato e rappresentante in giudizio l'avv. Mattia Palumbo, nato a Mugnano di Napoli il 10.02.1962, cod. fise. PLMMTT62B10F799S, con studio in Calvizzano (NA) al Viale della Resistenza n.127, affinché la rappresenti e difenda nella procedura monitoria dinanzi al Tribunale di Napoli Nord promosso nei confronti del Comune di Marano di Napoli -Ambito zonale n.15, in persona del sindaco p.t., per il recupero di credito maturati, conferendogli ogni più ampio potere di legge ed ogni più ampia facoltà, compresa quella di proporre reclami, impugnazioni, di sottoscrivere precetti, promuovere esccuzioni, incassare somme e rilasciare quietanze, transigere e conciliare anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c., e sin d'ora espressamente ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, nonché rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio, farsi sostituire, eleggere domicili, nominare procuratori e propri sostituti, rinunziare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti.

Elegge domicilio ai fini del giudizio oggetto dell'incarico qui conferito presso lo studio dell'Avv. Mattia Palumbo in Calvizzano (NA) al Viale della Resistenza n.127 e prende atto che le notifiche e le comunicazioni relative al procedimento di cui al presente atto potranno pervenire nella casella pec del predetto difensore quale risultante dal RegInde. Dichiarano di essere stati informati della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs n. 28/2010 e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del citato D.Lgs 28/2010, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei tempi e modi di Legge, nelle controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità sanitaria e medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Calvizzano (NA), 11 07 - 12 - 20 80

Sode Legale: Via Roma, 5
1º Piano Int. 1
1º Piano Int. 1
1. P. WA: 95756230619

Mello Wule'Zh

Mello Wule'Zh

Mello Wule'Zh

Mello Wule'Zh

Mello Wule'Zh

Mello Wule'Zh

Repert. n. 5108/2023 del 06/10/202

# TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE

# Il Giudice

Letto il ricorso iscritto con il n. r.g. 11930/2020 che precede; vista la documentazione allegata; rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta; ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito; visti gli articoli 633 ss. cod. proc. civ. e ritenuta accoglibile la domanda; ritenuta l'insussistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c.;

# **INGIUNGE**

Al Comune di Marano di Napoli (NA), in persona del suo Sindaco p.t., di pagare per le causali di cui in atti, in favore della ricorrente società EMY S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. sig. Petrella Umberto, con sede in Castel Volturno (CE) alla Via Roma n.6 − P.IVA e C.F. 03786230619, la somma di €.6.843,21, oltre interessi legali dalla data della scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 140,00 per spese, € 400,00 per onorari, spese generali forfettarie come per legge oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge

## AVVERTE

il debitore della facoltà di proporre opposizione avverso il presente provvedimento nel termine di 40 gg. dalla notifica del presente atto e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Si comunichi.

Aversa, 23.01.2021

Il Giudice

Dott.ssa Matilde Boccia

COMONE DI MARANO DI NAFOLI - U BBUO - REG UFFICIALE - 0030039 - INGRESSO - 09/10/2023 - 08:06

# Avv. Mattia Palumbo

# Viale della Resistenza n. 127 – 80012Calvizzano(NA) Tel /Fax081/7121805

e-mail: avvmattiapalumbo@alice.it pec: mattiapalumbo@avvocatinapoli.legalmail.it

# Tribunale di Napoli Nord

Ricorso per decreto ingiuntivo

Per la società EMY S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. sig. Petrella Umberto, con sede in Castel Volturno (CE) alla Via Roma n.6 – P.IVA e C.F. 03786230619, elett.te domiciliata in Calvizzano (NA) al Viale della Resistenza 127, presso e nello studio dell'avv. Mattia Palumbo (c.f. PLMMTT62B10F799S), che la rapp.ta e difende giusta procura a me rilasciata originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013, comunicazione e notificazioni al fax 0817121805 pec mattiapalumbo@avvocatinapoli.legalmail.it,

#### contro

Comune di Marano di Napoli, Comune Capofila Ambito Territoriale 15, in persona del legale rapp.te p.t. c.f. 80101470633, con sede in Marano di Napoli al Corso Umberto I n.16;

#### ESPONE

- che la società EMY S.r.l. esercita attività di gestione di comunità alloggio per persone adulte con disagio psichico (doc. 01);
- 2) che, trattandosi di prestazione in comunità alloggio a compartecipazione di spesa, ai sensi del DPCM del 29.11.2001, la spesa giornaliera di €.88,67 degli ospiti viene ripartita nella misura del 40% pari ad €.35,47 a carico dell'ASL ed il restante 60% pari ad €.53,20 in parte in carico del Comune di Marano di Napoli /Ambito Territoriale 15 (istituito con Delibera della Giunta Regionale Campania n.670 del 17.12.2019) per €.40,48 ed in parte per €.12,70 a carico dell'utente, in virtù del regolamento per la

- 3) che, sulla base delle valutazioni UVI n.83 del 09.05.2019, l'ASL Napoli 2 Nord Distretto Sanitario 38 ed il Comune di Marano di Napoli Ambito territoriale n.15 disponevano l'inserimento nella struttura del ricorrente della sig.ra Iovine Raffaella, nato a Napoli il 07.05.1968 e residente in Marano di Napoli alla via Corree di Sopra n.6, per un periodo di 233 giorni dal 13.05.2019 al 31.12.2019 con la quota sociale di €.40.48 a carico del Comune di Marano di Napoli / Ambito zonale n.15 (doc. 05);
- 4) che, nonostante il regolare inserimento della sig.ra Iovine Raffaella nella struttura della ricorrente e l'obbligo assunto dal Comune di Marano di Napoli Ambito territoriale n.15 di versare la quota sociale, il Comune di Marano di Napoli non ha provveduto al versamento della quota di compartecipazione dal 13.05.19 al 31.10.19;
- 5) che per le prestazioni assistenziali svolte a favore di tale soggetto, la ricorrente emetteva e trasmetteva telematicamente al Comune di Marano di Napoli (NA) le seguenti fatture:
- periodo dal 31.05.19 al 31.05.19 la fattura n.182/19 per €.769.12 (doc. 06).
- periodo dal 01.06.19 al 30.06.19 la fattura n.225/19 per €.1.214,40 (doc. 07);
- periodo dal 01.07.19 al 31.07.19 la fattura **n.264/19** per €.1.254,88 (doc. 08);
- periodo dal 01.08.19 al 31.08.19 la fattura n.301/19 per €.1.254,88 (doc. 09),
- periodo dal 01.09.19 al 30.09.19 la fattura n.340/19 per €.1.214,40 (doc. 10);
- periodo dal 01.10.19 al 31.10.19 la fattura n.363/19 per €.1.135,53 (doc. 11). Il tutto per un importo di €.6.843,21;
- 6) che, nonostante il regolare svolgimento dell'attività richiesta e la regolare emissione e trasmissione delle fatture, il Comune di Marano di Napoli (NA)

- Ambito Territoriale 15, non ha provveduto ad eseguire i pagamenti richiesti corrispondenti ad un importo complessivo di €.6.843,21;
- che invano veniva richiesto il pagamento delle somme dovute non ultima a mezzo delle pec inoltrata il 01 febbraio 2020 (doc. 12);
- 8) che il credito è liquido, certo ed esigibile per cui ricorre l'ipotesi di cui all'art. 633 e seguenti cpc..

Tanto premesso e ritenuto, la società EMY S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. sig. Petrella Umberto (P.IVA e C.F. 03786230619), come sopra rapp.ta, difesa e domiciliata

#### CHIEDE

Che l'adito Tribunale di Napoli Nord emetta, a norma degli artt. 633 e 651 c.p.c., decreto di ingiunzione, immediatamente esecutivo ai sensi di legge, a carico del Comune di Marano di Napoli (NA), Ambito territoriale n.15, in persona del suo Sindaco p.t., con sede in Marano di Napoli (NA) al Corso Umberto I n.16, per il pagamento, a favore della società ricorrente della complessiva somma di €.6.843,21 dovute per le causali in epigrafe, con gli interessi maturati e maturandi dall'emissione delle singole fatture e fino al soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai soli fini fiscali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, legge 488/99 si dichiara che il valore del presente giudizio è inferiore ad €.26.000,00 per cui il contributo è pari ad €.118,50.

Si depositano i seguenti documenti: 1) ricorso per decreto ingiuntivo; 2) procura alle liti; 3) visura camerale; 4) Delibera della Giunta Regionale Campania n.670 del 17.12.2019; 5) DPCM del 29.11.2001 all. IC; 6) regolamento per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni

	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - C_0906 - REG_UFFICIALE - DOSSOSS - HIGIESSO - USI IVIZUZO - UD.OU
2-5-	sociali e sociosanitarie adottato dal Comune di Marano di Napoli; 7)
	verbale UVI n.83 del 09.05.2019; 8) fattura n.182/19 per €.769,12 con allegato
	di trasmissione elettronica; 9) fattura n.225/19 per €.1.214,40 con allegato di
	trasmissione elettronica; 10) fattura n.264/19 per €.1.254,88 con allegato di
	trasmissione elettronica; 11) fattura n.301/19 per €.1.254,88 con allegato di
	trasmissione elettronica; 12) fattura n.340/19 per €.1.214,40 con allegato di
	trasmissione elettronica; 13) fattura n.363/19 per €.1.135,53 con allegato di
	trasmissione elettronica; 14) pec del 01.02,2020; 15) estratto delle scritture
	contabili.
	avv. Mattia Palumbo
	Pagina 4 di 4

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore di Emy s.r.l. Sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 5107/2023 del 05/10/2023".

# PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Prego, il Sindaco.

# SINDACO MATTEO MORRA

Allora, ovviamente, su tutti questi punti all'ordine del giorno, io quello che so illustrare è quello che tutti quanti sicuramente avete letto. Quindi non dico niente di originale e niente di nuovo rispetto a quello che sta che sta nelle carte. Quindi in questo caso che cosa abbiamo? Vertenza Emy s.r.l. contro il Comune. C'è sostanzialmente un decreto ingiuntivo fatto dalla Emy s.r.l. ai danni del Comune di Marano per servizi resi al Comune di Marano. Rispetto a questo decreto ingiuntivo il Comune di Marano si è opposto e però è risultato soccombente. Per cui il Giudice ha determinato un onere, naturalmente, a carico del Comune di Marano che viene con il riconoscimento di questo debito fuori bilancio, che viene riportato nell'ambito della contabilità del Comune.

# PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Allora, poiché credo che abbiamo già prima discusso circa la questione dei debiti fuori bilancio, lettera A e lettera E... Se qualcuno vuole intervenire può intervenire. Però io penso che possiamo direttamente alla votazione. Va bene? Allora votiamo. Chi è favorevole al riconoscimento?

Sono sempre diciassette voti compresa la Schiattarella.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? Allora i Consiglieri Santoro, Izzo, Rusciano e Fanelli. Quindi la delibera viene approvata.

Votiamo anche l'immediata eseguibilità della stessa.

Come sopra, come prima.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? Sempre come sopra.

Passiamo adesso al numero 9 all'ordine del giorno.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

-Avv. Gaetano Mosella-



#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa

vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal

Marano di Napoli

3/01/224

II Responsabile

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 del D.I.gs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.
- è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile

# CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli

II Responsabile